

Breve commento alla Legge Delega per il riassetto e la riforma in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Autore: Belli Matteo ~ Petracci Fabio

In: Diritto del lavoro

Con la Legge 3 agosto 2007 n. 123 il Parlamento ha delegato all'esecutivo l'emanazione di una serie di provvedimenti di riorganizzazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro. In un periodo nel quale la cronaca è costretta ad occuparsi di tragedie nei cantieri e di gravi infortuni sul posto di lavoro, un riassetto della normativa appare quanto mai tempestivo ed auspicabile.

La Legge Delega appena entrata in vigore si inserisce in questo clima di allarme diffuso, richiedendo al Governo di operare nel termine di nove mesi una riforma organica e puntuale della normativa vigente.

Le Camere hanno inteso dare un'impronta decisa e severa al futuro corpus normativo, da un lato estendendo la massima tutela in tema di salute e sicurezza a tutte le categorie di lavoratori e, d'altro canto, inasprendo le sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni di legge. Vengono inoltre forniti strumenti di controllo individuali e collettivi più pratici ed efficaci per i lavoratori, al fine di rendere effettiva l'applicazione della normativa sulla sicurezza. Il Governo è tenuto ad una revisione dell'intera normativa per renderla organica e coordinata, ma sempre con un occhio di riguardo per le singole categorie di lavoratori e per settori aventi rischi e caratteristiche peculiari, che rendono necessaria una disciplina specifica. Tra gli strumenti di prevenzione è dato grande risalto alla diffusione dell'informazione sulle misure di sicurezza e sulle relative norme.

Il severo regime sanzionatorio è stato frutto di una seduta della Camera dei Deputati particolarmente movimentata, che ha visto l'astensione dei partiti dell'opposizione, che reputano la Legge eccessivamente repressiva. A carico di chi commetta violazioni in tema di sicurezza sul luogo di lavoro sono state introdotte le sanzioni penali dell'arresto (fino a tre anni per le violazioni particolarmente gravi) e dell'ammenda fino al limite massimo di 100.000 euro, previste nel caso in cui le violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro ledano interessi generali dell'ordinamento, ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge 689/81.

A questo tipo di sanzioni si affiancano quelle amministrative, sempre fino al limite di euro 100.000, nonché alcune misure interdittive.

Di particolare interesse è poi la previsione del punto 5 dell'articolo 1 della legge 123/07, che attribuisce

alle associazioni sindacali e alle associazioni dei famigliari la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa ex art. 91 e 92 c.p.p., con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o che abbiano determinato malattia professionale.

Vi sono, infine, delle norme immediatamente precettive, entrate in vigore il 25 agosto 2007, tra le quali alcune disposizioni per il contrasto al fenomeno del lavoro irregolare. In particolare, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale in caso di impiego di personale irregolare in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, nonché nei casi di reiterate violazioni della disciplina sull'orario di lavoro e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Matteo Belli - www.webalice.it/mattebelli

Fabio Petracci - www.petraccimarin.it

Associazione professionale Petracci Marin

LEGGE 3
Agosto
2007 , n. 123

Misure
in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e

delega
al
Governo

per il riassetto e la riforma della normativa in

materia.

La
Camera
dei
deputati
ed
il
Senato
della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1.

(Delega

al

Governo per il riassetto e la riforma della normativa in

materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1.

Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di

entrata

in

vigore

della

presente

legge,

uno

o

piu'

decreti

legislativi

per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti

in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,

in

conformita'

all'articolo

117

della Costituzione e agli statuti

delle

regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento

e

di

Bolzano,

e

alle

relative

norme di attuazione, e garantendo

l'uniformita'

della

tutela

dei lavoratori sul territorio nazionale

attraverso
il
rispetto
dei
livelli
essenziali
delle prestazioni

concernenti
i
diritti
civili
e
sociali,
anche con riguardo alle

differenze
di
genere
e
alla
condizione
delle
lavoratrici e dei

lavoratori immigrati.

2.
I

decreti
di
cui
al
comma
1
sono
adottati, realizzando il

necessario
coordinamento
con
le disposizioni vigenti, nel rispetto

dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a)
riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto

delle
normative
comunitarie
e
delle convenzioni internazionali in

materia,
in

ottemperanza

a quanto disposto dall'articolo 117 della

Costituzione;

b)

applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul

lavoro

a

tutti

i

settori

di

attività e a tutte le tipologie di

rischio,

anche

tenendo conto delle peculiarità o della particolare

pericolosità

degli stessi e della specificità di settori ed ambiti

lavorativi,

quali

quelli

presenti
nella pubblica amministrazione,

come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma

1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre

1994,
n.
626,
e
successive
(modificazioni,
nel
rispetto
delle

competenze
in
materia
di
sicurezza
antincendio come definite dal

decreto
legislativo

8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.

1907/2006

del

Parlamento

europeo

e del Consiglio, del 18 dicembre

2006,

nonche'

assicurando

il coordinamento, ove necessario, con la

normativa in materia ambientale;

c)

applicazione

della normativa in materia di tutela della salute e

sicurezza

sul

lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e

subordinati, nonche' ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1)

misure
di
particolare
tutela
per
determinate
categorie
di

lavoratori
e
lavoratrici
e
per
specifiche
tipologie di lavoro o

settori di attività';

2)

adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi,

in
relazione
ai
rischi
propri

delle attività svolte e secondo i

principi
della
raccomandazione
2003/134/CE
del
Consiglio, del 18

febbraio 2003;

d)
semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di

salute
e
sicurezza
dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno

rispetto
dei
livelli
di
tutela,
con
particolare

riguardo
alle

piccole,
medie
e micro imprese; previsione di forme di unificazione

documentale;

e)
riordino
della
normativa
in
materia
di
macchine,
impianti,

attrezzature

di

lavoro,
opere
provvisoriale
e
dispositivi

di

protezione

individuale,

al

fine

di

operare

il

necessario

coordinamento

tra

le

direttive

di

prodotto

e quelle di utilizzo

concernenti

la

tutela

della

salute e la sicurezza sul lavoro e di

razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f)

riformulazione

e

razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,

amministrativo

e penale, per la violazione delle norme vigenti e per

le

infrazioni

alle

disposizioni

contenute nei decreti legislativi

emanati

in

attuazione

della

presente

legge,

tenendo conto della

responsabilita'

e

delle

funzioni

svolte

da

ciascun

soggetto

obbligato,

con

riguardo

in

particolare

alla

responsabilita' del

preposto,

nonche'

della

natura

sostanziale

o

formale

della

violazione, attraverso:

1)

la

modulazione

delle

sanzioni

in

funzione

del

rischio

e

l'utilizzazione

di

strumenti

che favoriscano la regolarizzazione e

l'eliminazione

del

pericolo

da

parte dei soggetti destinatari dei

provvedimenti
amministrativi,
confermando e valorizzando il sistema

del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2)

la

determinazione

delle

sanzioni

penali
dell'arresto
e

dell'ammenda,
previste
solo
nei
casi
in cui le infrazioni ledano

interessi
generali

dell'ordinamento, individuati in base ai criteri

ispiratori

degli

articoli

34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.

689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero

alternativa,

con

previsione

della

pena

dell'ammenda

fino a euro

ventimila

per

le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a

tre

anni

per

le

infrazioni

di

particolare
gravita', della pena

dell'arresto
fino
a
tre
anni
ovvero
dell'ammenda
fino
a
euro

centomila negli altri casi;

3)
la
previsione
defila
sanzione amministrativa consistente nel

pagamento
di
una
somma
di
denaro
fino

ad euro centomila per le

infrazioni non punite con sanzione penale;

4)
la
graduazione
delle
misure
interdittive
in dipendenza della

particolare gravita' delle disposizioni violate;

5)
il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei

familiari
delle vittime della possibilita' di esercitare, ai sensi e

per
gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura

penale,
i

diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con

riferimento

ai

reati

commessi

con

violazione

delle norme per la

prevenzione

degli

infortuni

sul

lavoro

o relative all'igiene del

lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6)

la

previsione

della

destinazione degli introiti delle sanzioni

pecuniarie

per

interventi
mirati
alla
prevenzione, a campagne di

informazione
e
alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle

aziende sanitarie locali;

g)
revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle

funzioni
dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso

il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con

particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante

dei
lavoratori
per
la

sicurezza
territoriale; introduzione della

figura
del
rappresentante
dei
lavoratori per la sicurezza di sito

produttivo;

h)
rivisitazione
e
potenziamento
delle
funzioni
degli organismi

paritetici,

anche

quali

strumento

di

aiuto

alle

imprese

nell'individuazione

di

soluzioni tecniche e organizzative dirette a

garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale

delle

attività

e

delle politiche in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi

e

alla

promozione

dello
scambio
di
informazioni
anche
sulle

disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché

ridefinizione
dei compiti e della composizione, da prevedere su base

tripartita
e
di
norma
paritetica
e nel rispetto delle competenze

delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della

Costituzione,

della

commissione

consultiva
permanente
per
la

prevenzione
degli
infortuni
e
l'igiene
del lavoro e dei comitati

regionali di coordinamento;

l)
valorizzazione,
anche
mediante
rinvio
legislativo, di accordi

aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su base volontaria, dei

codici
di
condotta
ed

etici
e delle buone prassi che orientino i

comportamenti
dei
datori
di lavoro, anche secondo i principi della

responsabilità
sociale,
dei
lavoratori
e
di
tutti
i
soggetti

interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti

legislativamente;

m)
previsione
di
un
sistema di qualificazione delle imprese e dei

lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle

competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza

sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n)

definizione

di

un

assetto

istituzionale

fondato

sull'organizzazione

e

circolazione
delle informazioni, delle linee

guida
e
delle
buone
pratiche
utili a favorire la promozione e la

tutela
della
salute
e
sicurezza
sul
lavoro, anche attraverso il

sistema
informativo
nazionale
per
la
prevenzione
nei
luoghi di

lavoro,
che

valorizzi
le
competenze
esistenti
ed
elimini
ogni

sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o)
previsione
della
partecipazione
delle parti sociali al sistema

informativo,
costituito
da
Ministeri, regioni e province autonome,

Istituto
nazionale
per
l'assicurazione
contro
gli
infortuni sul

lavoro
(INAIL),
Istituto
di
previdenza
per
il settore marittimo

(IPSEMA)
e
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del

lavoro

(ISPESL),

con

il

contributo
del
Consiglio
nazionale

dell'economia
e
del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del

medesimo
da
parte degli organismi paritetici e delle associazioni e

degli
istituti
di
settore
a
carattere
scientifico, ivi compresi

quelli che si occupano della salute delle donne;

p)
promozione
della
cultura
e
delle
azioni
di
prevenzione, da

finanziare,
a
decorrere
dall'anno 2008, per le attività di cui ai

numeri

1)

e

2)

della

presente

lettera, a valere, previo atto di

accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma

780,

della

legge

27

dicembre

2006,

n. 296, accertate in sede di

bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:

1)

la

realizzazione

di

un

sistema di governo per la definizione,

tramite
forme
di
partecipazione tripartita, di progetti formativi,

con
particolare
riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da

indirizzare,
anche
attraverso
il
sistema della bilateralita', nei

confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2)
il
finanziamento
degli
investimenti
in
materia
di
salute e

sicurezza
sul
lavoro
delle
piccole,
medie e micro imprese, i cui

oneri
siano
sostenuti
dall'INAIL,
nell'ambito
e nei limiti delle

spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere

garantita la semplicità delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della

sicurezza
sul
lavoro
all'interno
dell'attività

scolastica
ed

universitaria
e
nei
percorsi
di
formazione,
nel
rispetto delle

disposizioni
vigenti
e
in
considerazione dei relativi principi di

autonomia didattica e finanziaria;

q)
razionalizzazione
e
coordinamento
delle
strutture
centrali e

territoriali

di

vigilanza

nel

rispetto

dei

principi

di

cui

all'articolo

19

del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e

dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n.

626, e successive modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci

gli

interventi

di

pianificazione, programmazione, promozione della

salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare

sovrapposizioni,

duplicazioni

e

carenze

negli

interventi

e

valorizzando

le

specifiche competenze, anche riordinando il sistema

delle

amministrazioni

e

degli

enti

statali

aventi

compiti

di

prevenzione,
formazione
e controllo in materia e prevedendo criteri

uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r)
esclusione
di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la

lavoratrice
subordinati
e
per
i
soggetti
ad
essi equiparati in

relazione
all'adozione
delle
misure relative alla sicurezza e alla

salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s)
revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure

dirette a:

1)
migliorare

l'efficacia

della
responsabilita'
solidale
tra

appaltante
ed
appaltatore
e
il
coordinamento degli interventi di

prevenzione
dei
rischi,
con particolare riferimento ai subappalti,

anche
attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare

l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,

considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza

dei
lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la

partecipazione
alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici

e
per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico

della finanza pubblica;

2)
modificare
il
sistema di assegnazione degli appalti pubblici al

massimo

ribasso,
al
fine
di
garantire
che
l'assegnazione
non

determini
la
diminuzione del livello di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori;

3)
modificare
la
disciplina
del
codice
dei
contratti
pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

12
aprile
2006,
n.
163,
prevedendo
che
i
costi
relativi alla

sicurezza
debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e

risultare
congrui
rispetto
all'entità
e alle caratteristiche dei

lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t)
rivisitazione
delle
modalità
di attuazione della sorveglianza

sanitaria,
adeguandola
alle
differenti modalita' organizzative del

lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonche' al

criteri
ed
alle
linee
Guida
scientifici piu' avanzati, anche con

riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:

u)
rafforzare
e
garantire
le
tutele previste dall'articolo 8 del

decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v)

introduzione

dello

strumento

dell'

interpello

previsto

dall'articolo

9

del

decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e

successive

modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale

sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi

di

lavoro,

individuando

il

soggetto titolare competente a fornire

tempestivamente la risposta.

3.

1

decreti

di

cui

al presente articolo non possono disporre un

abbassamento

dei

livelli

di protezione, di sicurezza e di tutela o

una

riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle

loro rappresentanze.

4.

I

decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto

della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.

400,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,

della
salute,
delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto

dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente

a
quanto
previsto
dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il

Ministro
per
le
politiche europee, il Ministro della giustizia, il

Ministro
dell'economia

e

delle
finanze

e
il
Ministro
della

solidarietà
sociale,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera

1)
del
comma
2, nonché gli altri Ministri competenti per materia,

acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato,
le
regioni
e
le province autonome di Trento e di Bolzano e

sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei

lavoratori e dei datori di lavoro.

5.
Gli
schemi
dei
decreti legislativi, a seguito di deliberazione

preliminare
del
Consiglio
dei ministri, sono trasmessi alla Camera

dei
deputati
ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano

espressi,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri

delle
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Decorso
tale
termine
i
decreti sono emanati anche in mancanza dei

pareri.

Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari

di

cui

al

presente

comma scada nei trenta giorni che precedono la

scadenza

dei

termini

previsti

ai

commi

1 e 6 o successivamente,

questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6.

Entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di

cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati

dal

presente
articolo,
il
Governo
puo'
adottare,
attraverso la

procedura
di
cui
ai
commi
4
e
5,
disposizioni
integrative
e

correttive dei decreti medesimi.

7.

Dall'attuazione
dei
criteri
di
delega
recati

dal
presente

articolo,
con
esclusione
di
quelli di cui al comma 2, lettera p),

numeri
1)
e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della
finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti

attuativi

della

presente
delega
le
amministrazioni
competenti

provvedono

attraverso

una
diversa
allocazione
delle
ordinarie

risorse,
umane,
strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione

alle medesime amministrazioni.

Art. 2.

(Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio

dell'azione penale)

1.

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio

colposo

o

di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con

violazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia

professionale,

il

pubblico

ministero

ne

da'

immediata

notizia

all'INAIL
ai
fini
dell'eventuale
costituzione
di
parte civile e

dell'azione di regresso.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626)

1.

Al

decreto

legislativo

19 settembre 1994, n. 626, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"3,

il

datore

di lavoro committente promuove la cooperazione ed il

coordinamento

di

cui

al

comma 2, elaborando un unico documento di

valutazione

dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare

le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto

di
appalto
o
d'opera.
Le
disposizioni
del presente comma non si

applicano
ai
rischi
specifici
propri dell'attivita' delle imprese

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:

"3-ter.
Ferme
restando

le
disposizioni
in materia di sicurezza e

salute
del
lavoro
previste
dalla disciplina vigente degli appalti

pubblici,

nei
contratti
di
somministrazione,
di
appalto
e
di

subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile,

devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza

del

lavoro.

A
tali
dati
possono
accedere,
su
richiesta,
il

rappresentante

dei

lavoratori

di

cui
all'articolo
18
e
le

organizzazioni sindacali dei lavoratori.";

c)
all'articolo
18,

comma

2,

il

terzo periodo e' sostituito dal

seguinte: "Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma

eletto dai lavoratori";

d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis.

L'elezione

dei

rappresentanti

per la sicurezza aziendali,

territoriali

o

di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di

contrattazione

collettiva,

avviene di norma in un'unica giornata su

tutto
il
territorio
nazionale,
come
individuata
con decreto del

Ministro

del

lavoro

e
della
previdenza
sociale,
sentite
le

organizzazioni
sindacali
comparativamente
piu' rappresentative dei

datori
di
lavoro
e

dei
lavoratori.

Con il medesimo decreto sono

disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.";

e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5.

Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per

la
sicurezza,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua

funzione,
copia
del
documento
di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,

nonche'
del
registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo

4, comma 5, lettera o).";

f) all'articolo i9, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis.

I
rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori,

di
cui
all'articolo
18,
comma
2,
secondo periodo, esercitano le

attribuzioni
di
cui al presente articolo con riferimento a tutte le

unita'
produttive
del
territorio
o
del
comparto

di
rispettiva

competenza".

Art. 4.

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza)

sui luoghi di lavoro)

1.

Con
decreto
del
Presidente
del Consiglio dei ministri, previa

intesa
sancita,
ai
sensi
dell'articolo
8, comma 6, della legge 5

giugno
2003,
n.
131,
in
sede
di
Conferenza
unificata
di
cui

all'articolo

8

del

decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'

disciplinato

il

coordinamento

delle

attività

di

prevenzione

e

vigilanza

in

materia

di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai

comitati

regionali

di

coordinamento

di

cui

all'articolo

27 del

decreto
legislativo
19
settembre
1994,
n. 626, ed al decreto del

Presidente
del
Consiglio
dei
ministri 5 dicembre 1997, pubblicato

nella
Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare,

sono individuati:

a)
nell'ambito
della
normativa già prevista in materia, i settori

prioritari
di
intervento

dell'azione
di
vigilanza,
i
piani
di

attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b)
l'esercizio
di
poteri
sostitutivi
in caso di inadempimento da

parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2.

Fino

all'emanazione

del
decreto
di
cui
al

comma

1,

il

coordinamento

delle

attività di prevenzione e vigilanza in materia

di

salute

e sicurezza sul lavoro e' esercitato dal presidente della

provincia

o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici

delle

amministrazioni

e degli enti pubblici territoriali rientranti

nell'ambito di competenza.

3.

Entro

tre

mesi

dalla

data di entrata in vigore della presente

legge,

il

Ministero

della

salute, il Ministero del lavoro e della

previdenza

sociale,

le

regioni,

le province autonome, l'INAIL, l'

IPSEMA,

l'ISPESL

e le altre amministrazioni aventi competenze nella

materia

predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei

rispettivi

archivi

informativi,

anche

attraverso

la creazione di

banche

dati

unificate

relative

ai

singoli

settori

o

comparti

produttivi,

e

per

il coordinamento delle attività di vigilanza ed

ispettive

in

materia

di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da

realizzare

utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali

in

dotazione

alle

suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle

banche
dati
unificate
sono
resi pubblici, con esclusione dei dati

sensibili
previsti
dal
codice
in
materia
di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4.
Le
risorse stanziare a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1,

comma
545,
della
legge
27
dicembre
2006,
n. 296, relative alle

finalita'

di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo

1, vengono cosi' utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a)

4.250.000

euro per l'immissione in servizio del personale di cui

all'articolo

1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;

b)

4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento

dell'attivita'

ispettiva,

la

costituzione

di

appositi

nuclei di

pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5.

Per

la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro

dell'economia

e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e

della

previdenza

sociale,

e'

autorizzato ad apportare, con propri

decreti,

le

occorrenti

variazioni

di

bilancio

nello

stato

di

previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6.

Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai

sensi

dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta

d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina

in

materia

previdenziale,

applica

la

procedura di diffida di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7.

Nel

rispetto

delle

disposizioni

e

dei

principi

vigenti, il

Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della

pubblica

istruzione

avviano

a
decorrere
dall'anno
scolastico

2007/2008,
nell'ambito
delle
dotazioni
finanziarie e di personale

disponibili
e
dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e

obiettivo

2,
a
titolarita'

del
Ministero
del
lavoro
e
della

previdenza
sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei

percorsi
di
formazione professionale volti a favorire la conoscenza

delle
tematiche
in
materia
di
sicurezza
e
salute sui luoghi di

lavoro.

Art. 5.

(Disposizioni per il contrasto del lavoro

irregolare e per la tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori)

1.

Fermo

restando

quanto

previsto
dall'articolo
36-bis
del

decreto-legge

4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla

legge

4

agosto

2006,

n.

248, come modificato dal presente

articolo,
il
personale
ispettivo
del Ministero del lavoro e della

previdenza
sociale,
anche
su
segnalazione
delle
amministrazioni

pubbliche

secondo

le

rispettive

competenze,

puo'

adottare

provvedimenti

di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora

riscontri

l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da

altra

documentazione

obbligatoria

in misura pari o superiore al 20

per

cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in

caso

di

reiterate

violazioni

della

disciplina

in

materia

di

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,

di
cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,

n.
66,
e
successive
modificazioni,
ovvero
di
gravi e reiterate

violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della

sicurezza
sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione e'

comunicata
alle
competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione

da
parte
di
queste
ultime
di

un provvedimento interdittivo alla

contrattazione

con

le

pubbliche

amministrazioni

ed

alla

partecipazione

a

gare

pubbliche

di

durata

pari

alla

citata

sospensione
nonche'
per un eventuale ulteriore periodo di tempo non

inferiore
al
doppio
della
durata della sospensione e comunque non

superiore a due anni.

2.
E'
condizione
per
la
revoca
del
provvedimento
da parte del

personale
ispettivo
del
Ministero
del
lavoro

e della previdenza

sociale di cui al comma 1:

a)

la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture

o da altra documentazione obbligatoria;

b)

l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro

nelle

ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,

di

cui

al

decreto

legislativo

8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e

reiterate
violazioni
della
disciplina
in
materia di tutela della

salute e della sicurezza sul lavoro;

c)
il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a

quelle

di
cui
al
comma
3
pari
ad
un
quinto
delle
sanzioni

amministrative complessivamente irrogate.

3.

E'

comunque

fatta

salva

l'applicazione delle sanzioni penali,

civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera

c),

e

di

cui

al

comma

5

integra

la

dotazione

del

Fondo per

l'occupazione

di

cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio
1993,
n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio

1993,
n.
236,
ed
e'
destinato
al
finanziamento
degli

interventi
di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui

all'articolo I. comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296.

5.

Al

comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,

n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis)

il

pagamento

di

una

sanzione

amministrativa

aggiuntiva

rispetto

a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un

quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate".

6.

I

poteri

e
gli
obblighi
assegnati
dal
comma 1 al personale

ispettivo
del
Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sono

estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie

locali
e
nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali

complessivamente
disponibili,
al personale ispettivo delle medesime

aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della

disciplina

in
materia
di tutela della salute e della sicurezza sul

lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma

2, lettere b) e c).

Art. 6.

(Tessera

di

riconoscimento

per

il

personale

delle

imprese

appaltatrici e subappaltatrici)

1.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o

subappalto,

a

decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato

dall'impresa

appaltatrice

o

subappaltatrice

deve essere munito di

apposita

tessera

di

riconoscimento

corredata

di

fotografia,

contenente

le

Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore

di

lavoro.

I

lavoratori

sono

tenuti

ad esporre detta tessera di

riconoscimento.

Tale

obbligo

grava

anche

in

capo

ai lavoratori

autonomi

che

esercitano

direttamente

la

propria
attività
nel

medesimo
luogo
di
lavoro,
i
quali
sono tenuti a provvedervi per

proprio conto.

2.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere

all'obbligo
di
cui
al
comma
1
mediante annotazione, su apposito

registro

vidimato

dalla

direzione

provinciale

del

lavoro

territorialmente

competente,

da

tenersi sul luogo di lavoro, degli

estremi

del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del

presente

comma,

nel computo delle unita' lavorative, si tiene conto

di

tutti

i

lavoratori

impiegati a prescindere dalla tipologia dei

rapporti

di

lavoro

instaurati,

ivi compresi quelli autonomi per i

quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.

3.

La

violazione

delle

previsioni

di cui ai commi 1 e 2 comporta

l'applicazione,

in

capo

al

datore

di

lavoro,

della

sanzione

amministrativa

da

euro

100

ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il

lavoratore

munito della tessera di riconoscimento di cui al Comma 1

che

non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa

da

euro

50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'

ammessa

la

procedura

di diffida di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 7.

(Poteri degli organismi paritetici)

1.
Gli
organismi
paritetici
di
cui
all'articolo
20 del decreto

legislativo

19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi

di

lavoro

rientranti

nei

territori

e

nei comparti produttivi di

competenza

sopralluoghi

finalizzati a valutare l'applicazione delle

vigenti

norme

in

materia

di

sicurezza

e tutela della salute sui

luoghi di lavoro::

2.

Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la

competente autorità' di coordinamento delle attività' di vigilanza.

3.

Gli

organismi
paritetici
possono
chiedere
alla
competente

autorità'
di coordinamento delle attività' di vigilanza di disporre

l'effettuazione
di
controlli
in
materia
di
sicurezza sul lavoro

mirati a specifiche situazioni.

Art. 8.

(Modifiche
all'articolo
86 del codice di cui al decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163)

1.

All'articolo

86

del

codice

dei

contratti pubblici relativi a

lavori,

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile

2006,

n.

163,

e

successive

modificazioni,

il

comma

3-bis

e'

sostituito dai seguenti:

"3-bis.

Nella

predisposizione
delle
gare
di
appalto
e
nella

valutazione

dell'anomalia

delle

offerte

nelle

procedure
di

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,

gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico

sia
adeguato

e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo

relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato

e
risultare
congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei

lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il

costo
del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle,

dal
Ministro
del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei

valori
economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata

dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in

materia

previdenziale

ed

assistenziale,

dei

diversi

settori

merceologici

e

delle

differenti

aree territoriali. In mancanza di

contratto

collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato

in

relazione

al

contratto collettivo del settore merceologico piu'

vicino a quello preso in considerazione.

3-ter.

Il

costo

relativo

alla

sicurezza non puo' essere comunque

soggetto a ribasso d'asta".

Art. 9.

(Modifica del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231)

1.

Dopo

l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, e' inserito il seguente:

"Art.

25-septies.

-

(Omicidio

colposo

e

lesioni colpose gravi o

gravissime,

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e

sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione

ai

delitti

di

cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice

penale,
commessi
con
violazione
delle
norme antinfortunistiche e

sulla
tutela
dell'igiene
e della salute sui lavoro, si applica una

sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2.
Nel
caso
di
condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si

applicano
le
sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,

per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Art. 10.

(Credito d'imposta)

1.

A
decorrere
dal
2008,
ai
datori di lavoro e' concesso per il

biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari

a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima

del
50
per
cento
delle
spese sostenute per la partecipazione dei

lavoratori
a programmi e percorsi certificati di carattere formativo

in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro

del
lavoro
e

della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini

del
beneficio
di
cui
al
presente comma, i criteri e le modalita'

della
certificazione
della
formazione. Il Ministro dell'economia e

delle
finanze,
di
concerto
con
il
Ministro
del
lavoro e della

previdenza
sociale,
emana,
ogni
anno,

uno
o
piu'
decreti
per

determinare
il
riparto
delle risorse tra i beneficiari. Il credito

d'imposta
di
cui
al presente comma puo' essere fruito nel rispetto

dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi di

cui
al
regolamento
(CE)
n.
1998/2006
della
Commissione, del 15

dicembre 2006.

2.

All'onere
derivante
dall'applicazione
del
comma
1, pari a 20

milioni
di
euro
per
ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede

mediante
utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione

per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo,

di
cui
all'articolo
25
della

legge

21

dicembre 1978, n. 845, e

all'articolo

9,

comma

5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198

e' sostituito dal seguente:

"1198.

Nei

confronti

dei

datori

di

lavoro

che hanno presentato

l'istanza

di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di

un

anno

a

decorrere

dalla

data di presentazione, sono sospese le

eventuali
ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e

vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione

di
quelle
concernenti
la
tutela
della
salute e la sicurezza dei

lavoratori.

Resta

ferma
la
facolta'
dell'organo
ispettivo
di

verificare
la
fondatezza
di eventuali elementi nuovi che dovessero

emergere
nelle
materie
oggetto
della
regolarizzazione,
al
fine

dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore

di

lavoro.
L'efficacia
estintiva
di
cui
al
comma
1197
resta

condizionata
al
completo
adempimento
degli obblighi in materia di

salute e sicurezza dei lavoratori".

Art. 12.

(Assunzione di ispettori del lavoro)

1.

Al

fine

di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul

lavoro e di rendere piu' incisiva la politica di contrasto del lavoro

sommerso,

il
Ministero
del
lavoro
e
della previdenza sociale e'

autorizzato
all'immissione
in
servizio,
a
decorrere
dal mese di

gennaio
2008,
nel
numero
massimo
complessivo
di
300
unita' di

personale
risultato
idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi

pubblici
regionali
per
esami,
rispettivamente,
a
795
posti
di

ispettore
del
lavoro,
bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di

ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'arca

funzionale
C,
posizione
economica C2, per gli uffici del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale.

2.

In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui

al
comma
1,
per
le
spese relative all'incremento delle attività

rispettive,
all'aggiornamento,
alla
formazione,
alle attrezzature,

nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni

svolte
dal
medesimo
personale e' autorizzata, a decorrere dall'anno

2008, la spesa di euro 9.448.724.

3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro

10.551.276

a
decorrere
dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro

9.448.724

a
decorrere
dall'anno
medesimo,
si
provvede
mediante

corrispondente
riduzione
dello
stanziamento
iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di

base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando

la
proiezione
di
parte
dell'accantonamento
relativo al Ministero

della solidarieta' sociale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio

degli
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione

dei
provvedimenti
correttivi
di
cui all'articolo 11-ter, comma 7,

della
legge
5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli

eventuali

decreti
emanati
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,

numero
2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in

vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente,

sono
tempestivamente
trasmessi
alle
Camere, corredati da apposite

relazioni illustrative.

5.
Il
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze
e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La
presente
legge,
munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente
del
Consiglio
dei

Ministri

Damiano,

Ministro
del
lavoro e della

previdenza sociale

Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1507):

Presentato
dal
Ministro del lavoro e della previdenza

sociale (Damiano) e dal Ministro della salute (Turco) il 18

aprile 2007.

Assegnato
alla
11^a
commissione
(Lavoro,
previdenza

sociale),
in
sede referente il 18 aprile 2007, con pareri

delle
commissioni
1^a,

2^â,
5^â,
7^â,
8^â, 10^â, 12^â, 14^â e

questioni regionali.

Esaminato
dalla
11^â

commissione
il
18-19-26 aprile

2007; 2-8-9-10-15-29-30 e 31 maggio 2007.

Esaminato
in
aula
il

15

e

29 maggio 2007; 13 e 21

giugno 2007 e approvato il 27 giugno 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2849):

Assegnato
alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico

e
privato)
e
XII
(Affari sociali), in sede referente il

2 luglio
2007
con pareri delle commissioni I, II, III, V,

VI, VII, VIII, X, XIV e questioni regionali.

Esaminato
dalle
commissioni
riunite
il 5-10-11-17 e

24 luglio 2007.

Esaminato

in

aula il 25 luglio 2007 e approvato il 1°

agosto 2007.

<https://www.diritto.it/breve-commento-alla-legge-delega-per-il-riassetto-e-la-riforma-in-materia-di-tutela-della-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/>